

# Parto plurimo e diritto del padre al raddoppio dei riposi giornalieri

*Il padre lavoratore dipendente può fruire, in caso di parto plurimo, di riposi giornalieri raddoppiati aggiuntivi nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma*

In caso di parto plurimo, qualora la madre sia lavoratrice non dipendente, il padre, lavoratore dipendente, avrà diritto al raddoppio dei periodi di riposo giornaliero.

In particolare, fermo restando che per madre lavoratrice non dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'Inps o di altro Ente previdenziale, l'Inps precisa che, anche nell'ipotesi considerata, il padre dipendente può fruire, in caso di parto plurimo, del beneficio in misura raddoppiata secondo quanto previsto dall'art. 41 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (*Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 2001, n. 96, S.O. n. 93).

## **Dlgs 26.3.2001, n. 151**

### **Articolo 41** *Riposi per parti plurimi*

**1.** In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.

Nell'interpello in questione il Ministero del lavoro ribadisce questo punto già chiarito un anno fa dall'Inps con la circolare n. 95 del 6 settembre 2006 (in *Guida al Lavoro* n. 37/2006, pag. 14).

Ricordiamo che tale posizione ha ribaltato quanto sostenuto in passato dallo stesso ente previdenziale (Inps, circ. 17 gennaio 2003, n. 8) e cioè l'assenza del diritto al raddoppio dei permessi giornalieri da parte del padre lavoratore sulla base dell'assunto che la madre fosse una lavoratrice non dipendente.

Il principio a favore del padre lavoratore che anche il Ministero fa proprio sulla base di un interpello specifico si fonda sull'esigenza di allargare la

tutela della maternità anche ad altri casi soprattutto in funzione del nuovo ruolo che si intende a riguardo assegnare al padre lavoratore.

## **Quadro dei riposi giornalieri:**

### **il diritto del padre**

Ricordiamo che in base all'art. 39 del Dlgs n. 151/2001 la madre lavoratrice subordinata ha diritto fino al primo anno di età del bambino a due ore di riposo, anche cumulabili, di un'ora ciascuno se l'orario giornaliero di lavoro è superiore o pari a sei ore, ovvero di un'ora qualora l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle sei ore.

Il diritto del padre ai riposi spetta invece nei seguenti casi (art. 40, Dlgs n. 151/2001):

- quando il figlio è affidato al padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice che decide di non avvalersene;
- nel caso di morte o grave infermità della madre.


### **Madre lavoratrice autonoma**

Se la madre è lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista), il padre può fruire dei riposi dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto e sempre che la madre (qualora si tratti di commerciante, artigiana, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola) non abbia chiesto di fruire ininterrottamente, dopo il suddetto periodo, del congedo parentale, durante il quale, è precluso al padre il godimento dei riposi giornalieri.

### **Madre lavoratrice dipendente**

Se la madre è lavoratrice dipendente la situazione a favore del padre è la seguente:

- 1) se si tratta di un figlio solo, il diritto spetta alla madre (salvo i casi indicati in precedenza) e il padre non può fruire dei riposi anche se la madre dovesse essere in periodo di congedo di maternità o parentale;
- 2) se si tratta di un parto plurimo o gemellare allora il diritto ai riposi aggiuntivi sorge anche in concomitanza della fruizione del congedo di maternità/parentale da parte della madre. **P.G.**



### Il testo dell'interpello

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha inoltrato a questa Direzione generale richiesta di interpello al fine di conoscere se al padre lavoratore dipendente spettino o meno i riposi giornalieri aggiuntivi, previsti in caso di parto plurimo, non goduti dalla madre in quanto

#### Ministero del lavoro - Interpello 3 settembre 2007, n. 23

**Oggetto:** Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Risposta istanza di interpello avanzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro - Riposi giornalieri aggiuntivi al padre lavoratore

lavoratrice parasubordinata o autonoma.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. Va preliminarmente precisato che per riposi giornalieri si intendono i periodi di riposo di cui la lavora-

trice madre può fruire durante il primo anno di vita del bambino per provvedere alle esigenze del bambino stesso. Originariamente tale possibilità era strettamente collegata al parto e alle necessità proprie dell'allattamento. Successivamente l'art. 10 della legge n. 1204/1971 ha escluso ogni nesso fra riposo e allattamento, tant'è vero che le ore previste per il riposo possono essere cumulate per assicurare alla madre la possibilità di assolvere ai compiti delicati e impegnativi legati alle esigenze del neonato nel primo anno di vita.

Attualmente la disciplina dei riposi giornalieri è disciplinata dal Dlgs n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Ai sensi dell'art. 39 del suddetto decreto legislativo la madre lavoratrice subordinata ha diritto fino al primo anno di età del bambino a due periodi di riposo, anche cumulabili, di un'ora ciascuno se l'orario giornaliero di lavoro è superiore o pari a sei ore, ovvero di un'ora qualora l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle sei ore.

Il padre, lavoratore dipendente, può usufruire dei periodi di riposo, ai sensi dell'art. 40, Dlgs n. 151/2001, qualora:

- a) i figli siano stati affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;

d) in caso di morte o grave infermità della madre.

In caso di parto plurimo l'art. 41 del Dlgs n. 151/2001 prevede a favore del padre e della madre lavoratrice che le ore di riposo siano raddoppiate.

Con circ. n. 8/2003 l'Inps aveva escluso che il padre avesse diritto ai permessi aggiuntivi in caso di parto plurimo, qualora la madre fosse lavoratrice autonoma in base all'assunto che in quanto «aggiuntive» rispetto alle ore previste dall'art. 39 era, di fatto, impossibile aggiungere delle ore alla madre che non aveva diritto al riposo giornaliero. Il diritto del padre ai riposi in questione risultava essere, dunque, una sorta di diritto derivato da quello della madre.

In sintonia con l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale sempre più tendente ad assicurare ad entrambi i genitori un ruolo paritario nelle cure fisiche ed affettive del bambino, l'Inps con circ. n. 95-bis del 6 settembre 2006 modifica la propria posizione a riguardo. Invero, fermo restando che per madre lavoratrice non dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'Inps o di altro ente previdenziale, **nulla osta a che il padre, lavoratore dipendente, possa fruire, in caso di parto plurimo, dei riposi giornalieri aggiuntivi (e quindi raddoppiati) secondo quanto previsto dall'art. 41, Dlgs n. 151/2001.**

## Lavoro & Territorio

**Comunicato stampa  
del 10.8.2007**

**Oggetto:** Sostegno all'inserimento lavorativo di persone disabili attraverso l'attività di mediazione



### Provincia Modena: mediazione per l'inserimento lavorativo delle persone disabili

*La Provincia di Modena ha stipulato un protocollo d'intesa con l'Azienda sanitaria e i Comuni capi-distretto: Carpi, Mirandola, Sassuolo, Pavullo, Vignola, Castelfranco e Modena. Il Protocollo stipulato prevede un nuovo sostegno all'inserimento lavorativo delle persone disabili, con particolare attenzione alle persone affette da disabilità psichica e multiproblematica. L'obiettivo è garantire il sostegno all'inserimento lavorativo attraverso l'attività di mediazione; spetterà all'apposita Commissione medica della Ausl di Modena suggerire tale attività di mediazione, ogni qual volta la ritenga necessaria in seguito a valutazione della persona disabile, tale attività di mediazione sarà poi realizzata dai servizi sociosanitari competenti dei vari Comuni. Inoltre il Protocollo prevede procedure più snelle, continuità nell'offerta dei servizi su tutto il territorio provinciale e il miglioramento dell'efficacia degli interventi, stabilendo le modalità di erogazione dei servizi e individuando, per la prima volta, prassi di collaborazione e raccordo tra tutti i soggetti coinvolti. Lo strumento operativo dell'intesa, che durerà in via sperimentale due anni, sarà un tavolo tecnico provinciale (composto dai rappresentanti dei servizi sociosanitari comunali, dei dipartimenti di Salute mentale, Salute disabili e Medicina legale dell'Ausl e dei centri per l'impiego), che avrà anche compiti di monitoraggio.*

**Ivano Franco Colombo - CMT Pistoia**